

# COMUNE DI VACONE

## PROVINCIA DI RIETI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO NR. 29

DATA 29.11.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013  
E BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 – RELAZIONE PREVISIONALE E  
PROGRAMMATICA ESERCIZIO 2013/2015: DETERMINAZIONI.**

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19,50** e segg., in prima convocazione seduta ordinaria nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

SINDACO	PRESENTE	ASSENTE
MELLINI GIUSEPPE	X	

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
CAPANNA MARINO	X	
ANTONELLI FERRUCCIO	X	
CHERUBINI CESARE	X	
FOCASSATI LORENA	X	
MINICUCCI FILOMENA		X
MINICUCCI PIETRO		X
TROIANI RICCARDO	X	
MANCINI PIETRO	X	
ONELLI BRUNO		X
CAPANNA IGINIO		X
GREGORI ORLANDO	X	
ROMANI SIMONA		X

PRESENTI N° 08    ASSENTI N° 05

ASSESSORI	PRESENTE	ASSENTE
FERRI MARCO		X
LEONARDI MONICA		X
ONELLI MASSIMILIANO		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola MINGIONE

Il Presidente Sig. Giuseppe MELLINI in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti;

**Oggetto: Approvazione bilancio annuale di previsione esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 - relazione previsionale e programmatica esercizio 2013/2015: Determinazioni.**

**IL SINDACO Giuseppe MELLINI**

- **VISTO** l'art. 162 e seguenti del Titolo II, capo I° del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che detta disposizioni in materia di Bilancio;
- **VISTO** l'art. 151, comma 1 del suddetto Testo Unico, il quale fissa al 31.12. il termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato – Città ed autonomie Locali;
- **VISTA** la legge 124 del 28/10/2013 di conversione al Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013 il cui art. 8 dispone che : “ Il termine per la Deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti Locali, di cui all'art. 151 del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 Settembre 2013, dall'art. 10, comma 4 – quater, lettera b), punto 1, Decreto Legge 08 Aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 Novembre 2013.”
- **VISTO** che la Giunta Municipale ha predisposto, per la presentazione al Consiglio Comunale, la Relazione Previsionale e Programmatica prevista dall'art. 151, comma 2 ed artt. 170 e 171 del D. Lgs. 267/00;
- **CONSTATATO** che, in relazione alle norme prima richiamate, è stato richiesto all'Ufficio di predisporre il progetto del Bilancio annuale per l'esercizio 2013 pluriennale per il periodo 2013/2015 dando allo stesso le opportune direttive;
- **ACCERTATO** che detti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni ed in particolare:
  - il gettito dei tributi è stato previsto in relazione ed applicazione delle tariffe deliberate come per legge;
  - le spese correnti sono tenute entro i limiti fissati dalle vigenti norme;
- **DATO ATTO** che con le tariffe applicate viene garantita la copertura dei servizi nelle misure previste dalle disposizioni vigenti;
- **VISTO** che la Giunta Municipale con atto di G. M. n. 121 del 22/12/12, a norma dell' art. 128 D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ha predisposto lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e l'elenco annuale 2013 prevedendosi per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015 la realizzazione di opere di importo superiore ai 100.000,00 euro;
- **VISTI** lo schema annuale di Bilancio 2013, la Relazione Previsionale Programmatica e lo schema di Bilancio Pluriennale per l'anno 2013/2015 predisposti, ai sensi dell'art. 174, comma 1;
- **VISTO** il parere espresso dal Revisore dei Conti in ordine alla approvazione del Bilancio di Previsione 2013 ed al Bilancio Pluriennale 2013/2015;

- **VISTO** il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015;
- **DATO ATTO** che per quanto riguarda le spese del personale, queste sono state previste nel rispetto del nuovo contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali di cui all'accordo stipulato in data 31.07.2009;
- **RITENUTO** dover proporre:
  - l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica predisposta dalla Giunta Comunale;
  - l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;
  - l'approvazione del Bilancio Pluriennale 2013/2015;
- **VISTO** l'art. 1, comma 7 del D. L. 93 del 2008 nonche' l'art. 77-bis, comma 30 del D. L. 112 del 2008 convertito in legge 06/08/2008 n. 133 i quali dispongono la sospensione del potere impositivo da parte degli Enti Locali e vietano di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- **VISTA** la legge n. 183 del 12/11/2011;
- **VISTO** il D. L. 201 del 06/12/2011;
- **VISTA** la legge n. 214 del 22/12/2011;
- **VISTA** la legge n. 44 del 26/04/2012;
- **VISTO il D. Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8** - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**
- **TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**
- **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- **RITENUTO** dover mantenere per l'anno 2013 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria nella misura del **0,76 per cento;**
- **VISTO** l' articolo 1 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013che testualmente recita:
- Art. 1. (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)
- 1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

- **RITENUTO** dover stabilire come segue l'aliquota e le detrazioni della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**  
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali**.
- **TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** ;
- **EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200** ;
- **VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU** con il quale si stabilisce che :  
**comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00** le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
  - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
  - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
- **comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :
  - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*
- **comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
  - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
- **VISTO l' articolo 2 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013**che dispone:

Art. 2

(Altre disposizioni in materia IMU)

Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (( **Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.**))

All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»;

al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. ((**Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.**)) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, ((**purche' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia**)) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. ((**Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.**))

((**5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.**))

**5-ter.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.)

- **VISTO** l' articolo 2 bis della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 che dispone:

Art. 2-bis

(Applicazione dell'IMU alle unita' immobiliari concesse in comodato a parenti)

Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

- **ATTESO** che il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sarà soggetto alla normativa vigente;
- **VISTO** il comma 2 dell' articolo 8 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 il quale dispone che:  
Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune (*che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*)).
- **VISTO** il comma 380 dell'art. 1 della legge 228/2012, il quale alla lett. A) dispone che “ Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:  
e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”;
- **CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- **ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
- **VISTO** il comma 4-quater dell' articolo 5 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 che testualmente recita:

**In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.))**

- **VISTA** la Deliberazione di G. C. n. 118 del 12/11/2013 con la quale si è stabilito di determinare nella misura di 0,5 punti percentuale l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013.
- **VISTA** la deliberazione di G. C. n. 119 del 12/11/2013 relativa al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili;
- **VISTA** la legge 124 del 28/10/2013 di conversione al Decreto Legge n. 102 del 31 Agosto 2013;

Tutto ciò premesso e considerato;

### **PROPONE**

Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge come dichiara:

1. di recepire e far propria la premessa in narrativa;
2. di approvare il progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed il Bilancio pluriennale 2013/2015 corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica redatti rispettando il principio dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario e che si compendia nelle risultanze finali di cui ai prospetti "A" e "B" che risultano agli atti;
3. di dare atto che la tariffa per il servizio fognatura è fissata in Euro 0,08 al metro cubo conformemente al disposto di cui al comma 43 dell'art. 3 della L. 549/95;
4. Di approvare il piano delle alienazione e delle valorizzazioni degli immobili giusta deliberazione di G. M. n. 119 del 12/11/2013 che risulta agli atti;
5. di dare atto che le tariffe per l'erogazione dell'acqua potabile sono state fissate nella misura indicata nell'allegato "A" all'atto di G.M. n. 112 del 12/11/2013 e che resta confermata la quota fissa di euro 8,37;
6. di dare atto che la tariffa R.S.U. risulta invariata come da allegati "A" e "A1" alla deliberazione di G.M. n. 113 del 12.11.2013 e deliberazione di C.C. n. 24 del 29.11.2013;
7. di dare atto che la tariffa per le luci votive resta confermata a 13,20 € a lampada;

8. di prendere atto che con Deliberazione di G. C. n. 118 del 12/11/2013 e con deliberazione di C.C. n. 26 del 29.11.2013 si è stabilito di determinare nella misura di 0,5 punti percentuale l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs n.267/2000.

**IL SINDACO**  
F.to Giuseppe MELLINI

**PARERI ESPRESI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° E 2° COMMA DEL D. LGS. 267/2000 COSI' COME NOVELLATO DALL'ART. 3 DELLA L. 174/2012.**

**RESPONSABILE SERVIZIO: REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE**  
- parere favorevole: F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta del Sindaco;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma del D. Lgs. 267/2000 cosi' come novellato dall'art. 3 della L. 174/2012;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Vacone;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000;

All'unanimità con votazione palese per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1. Di approvare integralmente la superiore proposta.
2. Di rendere la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso di tutti i componenti la seduta espressa con distinta e separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n° 267/2000.



# COMUNE DI VACONE

*Provincia di Rieti*

## RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO 2013/2015

### 1. INTRODUZIONE

Il trasferimento di compiti e funzioni dal “centro alla periferia” che ha posto in essere l’attuazione del decentramento amministrativo, affida alle Regioni un ruolo decisivo di centro propulsore e di coordinamento di tutto il sistema delle autonomie locali; di conseguenza, gli Enti Locali, in particolare il Comune, sono destinati ad assumere la gestione di numerosi ed importanti compiti che non sempre, data la situazione attuale, riusciranno ad assolvere. In particolare i Comuni di piccole dimensioni, quali il nostro, hanno essenzialmente problemi di carattere organizzativo: le risorse umane e finanziarie a disposizione di tali Enti sono infatti ridotte rispetto a quelle dei Comuni più grandi e le conseguenze tangibili sono essenzialmente problemi legati alla notevole rigidità di bilancio che deriva dalla forte incidenza delle spese per il personale e per l’Amministrazione Generale.

Si rende, dunque, estremamente necessario, al fine di ridurre i costi legati all’erogazione dei servizi agli utenti, riorganizzare gli uffici ed i sistemi di funzionamento per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, di incremento dell’efficienza e del risparmio nella gestione degli stessi, nonché di migliore finalizzazione dei contributi previsti dalle normative Statali e Regionali.

Diventa dunque difficile immaginare come, senza una politica di ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, si possa far fronte agli obblighi imposti dalle nuove funzioni che vengono di volta in volta assegnate al piccolo Comune dal processo di decentramento Amministrativo.

In questa visione una politica efficace di sostegno dei processi di aggregazione intercomunale finalizzata alla gestione associata dei servizi indispensabili diventa il punto cardine dello sviluppo territoriale dei piccoli Comuni, con lo scopo primario di favorire il massimo grado di integrazioni tra i Comuni, valorizzandone l’autonomia e la capacità di governo e mettendoli in condizioni di affrontare i nuovi e maggiori compiti con la massima consapevolezza.

L'elemento significativo, pertanto, che caratterizzerà l'attività amministrativa dell'Ente, va ricercato nella fase ormai operativa del decentramento dei poteri e relative responsabilità di alcune funzioni centralizzate, che provocheranno, nel breve e nel medio termine, necessari adeguamenti organizzativi e mutamenti strutturali.

Il contesto normativo offre al piccolo Comune una pluralità di forme di accordi fra Comuni in funzione della intensità della collaborazione e del numero di funzioni e/o servizi coinvolti.

Occorrerà, attraverso l'utilizzazione dei predetti modelli, raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza prospettando soluzioni tecniche avanzate di erogazione dei servizi, sistemi capillari di informazione all'utenza, forme gestionali ad hoc e soluzioni partecipative quali associazioni e cooperazioni coerenti con la specificità dei servizi da erogare e degli ambiti territoriali di riferimento.

La Regione Lazio ha svolto e svolge un ruolo fondamentale essenzialmente di promozione di tutte le forme associative con le quali i Comuni gestiscono servizi e funzioni ed eroga alle unioni contributi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di distribuire sul territorio le funzioni amministrative, definendo gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali sono indicate le funzioni ed i servizi che possono essere gestiti in forma associata.

Siamo dinanzi ad un insieme di misure assai importanti ed in particolare sul terreno dei trasferimenti, dei vincoli di cassa e delle liberalizzazioni, introdotte in particolare al fine del contenimento della spesa pubblica.

Dopo il D.L. n. 93/ 2008 che aveva disposto il blocco di tutti i tributi comunali fatta eccezione per la tassa sui R.S.U. e dopo **l'art. 1 comma 123 della legge di stabilità 2011 che riconfermava tale blocco per un tempo non ben determinato;**  
**dopo la legge finanziaria dello scorso anno che aveva previsto l'abbattimento della compartecipazione all'IRPEF ed il decreto-legge 216 del 2011 convertito con modificazione dalla legge n. 146 del 24.02.2012 - finanziaria 2012 – che aveva inoltre disposto l'abbattimento dell'addizionale comunale all'energia elettrica che non verrà più introitata dai comuni ed ha soppresso la compartecipazione all'IVA istituita l'anno prima per far confluire la medesima nel fondo sperimentale.**

Con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale.

La politica del rigore adottata dal governo ha quindi limitato e compresso l'autonomia degli enti locali e con essa il potere impositivo.

Le Amministrazioni locali spesso sono messe in condizioni di stasi per il continuo cambiamento di normative e leggi. Molteplici sono le problematiche che si sono dovute affrontare nel rispetto e nell'applicazione delle nuove regole predisposte dal legislatore e per questo che questa amministrazione aspetterà che si faccia chiarezza in materia di tributi e soprattutto in materia di regolamentazione del prelievo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARES – TRISE – SERVICE-TAX E IMU al fine di non creare ai cittadini ansia e sbigottimento. Per quanto riguarda l'IMU sono state applicate le **aliquote e le agevolazioni previste per legge**

**VISTO** il comma 4-quater dell' articolo 5 della Legge n. 124 del 28/10/2013 di conversione del decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 che testualmente recita:

**In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.))**

Al momento quindi la scelta di questa amministrazione è quella di applicare la TARSU e quindi verranno determinati i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

In un contesto in cui sempre in base al decreto mille proroghe viene imposto ai comuni di associare funzioni e servizi è chiaro che la gestione associata costituirà, lo strumento mediante il quale, piccole realtà come la nostra, pur rimanendo autonome ed indipendenti, riusciranno a soddisfare una duplice esigenza: offrire servizi numericamente maggiori e qualitativamente migliori ottimizzando i costi della gestione stessa.

Rientra tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione:

1. puntare allo sviluppo dei seguenti settori: Acquedotti comunali – Viabilità – Rete Fognante – Impianti elettrici.
2. migliorare i servizi resi all'utenza secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
3. La tutela del patrimonio storico e culturale.
4. La messa in sicurezza del territorio
5. La tutela dell'integrità della persona.

All'Unione dei Comuni della Val D'Aia, costituita ormai dal 29.05.2000 e di cui questo Comune fa parte, sono stati conferiti i servizi e competenze relativi alle seguenti funzioni:

1. Segreteria
2. Trasporto e smaltimento RR.SS.UU.;
3. Manutenzione rete viaria;
4. Manutenzione P.I.;
5. Servizi Scolastici;
6. Depurazione e manutenzione acquedotto;
7. Servizi Sociali;
8. Servizi Culturali;
9. Attività produttive.
10. servizio di vigilanza dal 1.1.2010

Per la gestione associata dei suddetti servizi, negli anni pregressi sono stati già ottenuti i finanziamenti previsti dalle leggi Statali (Dlgs.267/2000) e Regionali (L.R.30/96) ma già con decorrenza 2006 tutti i servizi sono stati finanziati con i fondi del bilancio com. le dei singoli enti associati data la pesante decurtazione operata dalla finanziaria sui trasferimenti alle unioni

## **2. ENTRATE**

La finanza del nostro Comune è in minima parte derivata dai trasferimenti dello Stato che per il 2013 risultano drasticamente ridotti e quindi insufficienti a fronteggiare spese di investimento che restano sempre vincolate alla concessione di contributi da parte della Provincia e della Regione. I Comuni in generale, pertanto dovranno aumentare le entrate proprie al fine di fronteggiare le spese derivanti da servizi essenziali. Questa Amministrazione invece proprio attraverso la politica del convenzionamento e della gestione in forma associata è riuscita ad ottimizzare le risorse e quindi riuscirà ancora una volta a non gravare sui cittadini al fine di finanziare i servizi essenziali.

Per il 2013 infatti, le tariffe relative a tutti i servizi restano immutate e comunque riescono a garantire la copertura del servizio in misura superiore alle percentuali minime previste dalla normativa vigente.

Quest'anno in sostituzione del fondo sperimentale lo scorso anno iscritto al titolo primo delle entrate è previsto IL FONDO DI SOLIDARIETA' che le leggi di finanza locale impongono di iscrivere al titolo terzo dell'entrata.

Le assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 definite con il Dpcm dei giorni scorsi chiudono la partita degli equilibri del bilancio 2013, lasciando sui comuni difficili problemi da risolvere a poche settimane dal termine dell'esercizio.

Ancora avvolta nelle nebbie, invece, la modalità di contabilizzazione della quota dell'IMU 2013 che sarà trattenuta dall'agenzia delle entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale (30,75% del totale IMU quota lorda comune, compreso il gettito standard abitazione principale).

Da un lato l'Ifel sostiene che l'imputazione in bilancio dell'IMU dovrebbe avvenire al netto della trattenuta in questione, rinviando la soluzione a un chiarimento dell'Interno ancora non arrivato.

D'altro canto, il principio contabile dell'integrità del bilancio impone di iscrivere le entrate IMU al lordo e di inserire nella parte spesa del bilancio corrente di competenza, al titolo primo intervento 05 codice siope 1569 l'importo della trattenuta..

Il contributo assegnato a titolo di rimborso del minor gettito IMU per il 2013 va iscritto tra i trasferimenti correnti al titolo secondo dell'entrata.

## **3. SPESE**

### **3.1 PREVISIONI DI SPESA CORRENTE**

Le previsioni di spesa correnti sono state definite in base al tasso programmato di inflazione e, soprattutto, in rapporto alla quantità di risorse di vari settori di intervento, per i quali si rinvia agli elaborati di Bilancio di previsione.

In questa sede è opportuno sottolineare che la spesa che negli anni scorsi incideva maggiormente sulle somme impegnate nel Titolo I° e che era quella relativa al personale in questi ultimi anni risulta notevolmente ridimensionata sia perché dal 01.02.2007 è stata collocata in riposo una unità di personale sia perché si è perseguita la strada delle convenzioni come sopra detto, sia perché dal 01.07.2013 il tenente Baldoni Gabriele è stato trasferito all'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'AIA in quanto è stato avviato a regime il trasferimento del servizio di POLIZIA MUNICIPALE.

Da ciò si evince che un'ottimizzazione delle spese, potrà consentire all'Ente di giungere al termine del triennio 2013/2015, senza denunciare squilibri di gestione che una corretta attività Amministrativa deve assolutamente evitare.

### **3.2 LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA - URBANISTICA**

Sono questi i settori che, unitamente ai servizi, rappresentano i maggiori compiti di istituto dell'Ente, nonché i punti nevralgici dell'attività Amministrativa e dei fattori trainanti di una possibile ripresa ed una evoluzione positiva della vita e del progresso sociale ed economico della nostra comunità.

Questo ente purtroppo non ha la possibilità di usufruire dei benefici previsti dal Regolamento C.E.E. Piano Sviluppo Rurale e pertanto le opere che si stanno realizzando e che si realizzeranno nel futuro triennio sono e saranno frutto di contributi concessi dalla Regione Lazio e dalla Comunità Montana nonché di mutui assunti con la cassa DD.PP.

L'ottimizzazione della rete di distribuzione idrica, nonché della rete stradale e la messa a norma dell'impianto di depurazione saranno gli obiettivi del prossimo triennio.

La Regione Lazio ha concesso il contributo di € 198000 per la sistemazione del parcheggio comunale, ha inoltre concesso il contributo di € 160.000 per la messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione, nonché 96.000,00 per viabilità rurale. Si procederà alla definitiva sistemazione della sala polivalente con i contributi promessi dalla comunità Montana e dall'Unione dei comuni della val d'aia.

### **3.3 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Il 1.1.2013 è iniziato il servizio di raccolta differenziata porta a porta gestito dalla Società GE.ST.A. con il sistema porta a porta e si presume di ridurre in tal modo le spese di gestione assicurando nel contempo un servizio efficiente.

### **3.4 PERSONALE**

Nel 2012 vi è un nuovo assetto del personale attraverso il quale venivano espletati i servizi : in particolare c'è da rilevare la fuoriuscita di n. 2 unità LSU le quali erano addette alla pulizia del paese, del cimitero, dei giardini, delle strade esterne ed interne, delle fontane, rilevazione delle letture dei contatori, servizi alle persone, trasporto anziani e disabili.

La fuoriuscita di dette unità ha comportato necessariamente un nuovo assetto nella distribuzione dei servizi e nella ripartizione degli stessi tra il personale rimasto in servizio.

E' noto, in quanto tutti gli atti sono stati pubblicati all'albo pretorio on line, che il comune ha inteso attivare con la Regione Lazio apposita convenzione per l'assunzione a tempo determinato part-time a 30 ore di n. 3 unità LSU che hanno manifestato la volontà di continuare il rapporto di lavoro instauratosi nel 18 novembre 1996.

La convenzione stipulata prevede l'erogazione del contributo della Regione Lazio, finanziato con fondi europei, per il pagamento delle mensilità dei neo-assunti.

Come si diceva la fuoriuscita di due delle cinque unità ha posto l'amministrazione nella necessità di assicurare gli stessi servizi attraverso una oculata redistribuzione degli stessi resa possibile sia dall'aumento del numero delle ore, che da venti è passato a trenta per tutte e tre le unità di personale neo-assunte, sia dalla piena disponibilità delle stesse: in particolare grava sul personale neo-assunto l'assistenza sullo scuolabus, prima effettuato dal personale LSU fuoriuscito dal progetto. Sull'unica unità esterna grava oltre il trasporto scolastico, anche la pulizia del paese, del cimitero, dei giardini, delle strade esterne ed interne, delle fontane, la rilevazione delle letture dei contatori.

Anche quest'anno le spese per il servizio scolastico sono a totale carico del comune di Vacone visto che i drastici tagli ai trasferimenti dell'unione non consentono più alla stessa di fronteggiare le spese di gestione del predetto servizio. La convenzione per la gestione del servizio di ragioneria è stata rinnovata con la formula del tacito rinnovo e questo consentirà per il futuro di vivere da vicino le vicende dell'Unione.

Verrà ripetuto anche per il 2013 il progetto obiettivo delle pratiche amministrative, da perseguire anche tramite utilizzazione del personale assunto a tempo determinato.

Si è provveduto, con i risparmi derivanti dalla convenzione del servizio di ragioneria a concedere al dipendente Di Mario Attilio l'indennità di responsabilità quale responsabile dei servizi amministrativi.

Per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità dei servizi, sarà inoltre necessario assicurare al personale dipendente una formazione permanente, attraverso una pianificazione e programmazione delle attività formative delle capacità e delle conoscenze individuali.

Il processo di riorganizzazione che il decentramento ed il rafforzamento dei livelli di governo impongono, possono realizzarsi solo attraverso il pieno coinvolgimento del personale e la sua riqualificazione professionale in nuovi processi di lavoro con l'obiettivo del miglioramento dei servizi resi ai cittadini.

### **3.5 GLI UFFICI**

Si proseguirà nella politica della meccanizzazione degli uffici comunali procedendo alla manutenzione dei software relativi alla informatizzazione dei processi di lavoro, delle deliberazioni, del personale. E' stato istituito un nuovo sito web per l'albo pretorio on-line in ottemperanza alle nuove disposizioni impartite dalla cosiddetta "legge Brunetta", verranno gestiti i programmi già acquistati.

E' stato istituito sul sito on-line il cassetto trasparenza amministrativa dove chiunque può accedere e visionare.

Dal 2012 è istituita l'imposta municipale propria che va a sostituire l'ICI, per la riscossione dell'IMU si adatterà la riscossione diretta che si è evidenziata quale strumento estremamente positivo che ha saputo dare risposte dirette alle esigenze del cittadino e nel contempo ha permesso un capillare controllo delle entrate.

L'onere di spesa connesso al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, trova corrispondenza nelle previsioni dei relativi interventi di competenza del bilancio di annuale e pluriennale 2013/2015.

### **3.6 L'ASSISTENZA**

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, bisogna considerare il problema dell'assistenza ai minori, ai portatori di handicap, alle persone bisognose e, soprattutto, agli anziani.

Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani prima gestito dalla Comunità Montana della Sabina IV<sup>a</sup> Zona della Regione Lazio con sede in Poggio Mirteto verrà ora gestito direttamente da questo ente. Probabilmente il servizio terme e soggiorni anziani verrà gestito dall'Unione dei Comuni della Val D'Aia.

### **3.7 ISTRUZIONE PUBBLICA E ASSISTENZA SCOLASTICA**

Il servizio scolastico è gestito nel suo complesso dall'Ente Unione dei Comuni della Val D'Aia che consente la gestione del servizio con criteri di economicità ed efficienza: purtroppo anche per questo servizio questo anno si deve registrare un aggravio nel bilancio comunale non soltanto come si diceva sopra per le spese dell'autista ma anche per la manutenzione dei mezzi e per la mensa scolastica. A tal fine è stata istituita dall'unione una compartecipazione dell'utenza alla spesa da sostenere per il trasporto scolastico.

### **3.8 CULTURA E SPORT**

E' stato attuato e verrà proposto anche per il futuro triennio un progetto dall'Unione dei comuni che vede l'erogazione del servizio piscina a tutti i ragazzi della scuola dell'obbligo che ne facciano richiesta, nonché pratiche sportive nel periodo estivo anche queste finanziate con l'apporto degli utenti medesimi e dei comuni aderenti all'iniziativa. Questo ente che per carenza di fondi lo scorso anno aveva deciso di non aderire, quest'anno aderirà al progetto per cui gli utenti avranno un contributo sulle spese da sostenere per la piscina.

Il servizio biblioteca viene garantito attraverso una convenzione stipulata con la PRO-LOCO di questo comune la quale si è assunta l'onere di gestire il servizio biblioteca con una articolazione di orari confacenti le esigenze dei bambini e dei ragazzi e quindi con conseguente risparmio per l'ente. Il Comune intende, altresì, contribuire alla realizzazione delle attività delle Associazioni locali, come la Pro - Loco che gran parte ha avuto in tutte le manifestazioni che si sono svolte nel 2012 e che sono già programmate per il 2013.

Il locale da intitolare a CIRILLO GABRIELE è stato concesso in uso gratuito al Comune di Vacone che li sta dando in gestione, anch'essa gratuita, alla Pro - loco e ad altre associazioni locali oltre che al Parroco per lo svolgimento di attività parrocchiali, sulla base di idoneo regolamento adottato dal consiglio Comunale.

IL SINDACO

(MELLINI GIUSEPPE)

**COMUNE DI VACONE**  
**PROVINCIA DI RIETI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Nicola MINGIONE

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giuseppe MELLINI

\*\*\*\*\*  
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000.

Vacone Li \_\_\_\_\_ **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI

\*\*\*\*\*  
**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE**

Della sujestesa deliberazione si attesta che una copia e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 5 DIC 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, per 15 gg. consecutivi.

Vacone li 5 DIC 2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Nicola MINGIONE

\*\*\*\*\*  
**COPIA CONFORME**

La presente copia e' conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Vacone li 5 DIC 2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Nicola MINGIONE

\*\*\*\*\*  
**ESECUTIVITA'**

La sujestesa deliberazione e' divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Vacone li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Nicola MINGIONE